

NUOVA SEDE PER SVOLGERE LA MEDIAZIONE CIVILE A BASSANO DEL GRAPPA



COME AVVIARE UNA MEDIAZIONE

Il Nuovo Servizio di Mediazione Civile a Bassano del Grappa, che è già operativo e funziona in **modalità presenziale presso l'ex Casa del Custode del Tribunale, Via Orazio Marinali, 32**, oppure in **modalità telematica**. Il sito dove scaricare la domande di avvio e il tariffario:

<https://aequilibriosrl.it>

L'Organismo ha competenza territoriale per tutto il circondario di Vicenza e ha scelto di applicare le tariffe minime. I mediatori sono la maggior parte dei Colleghi bassanesi che operano dal 2012 sul territorio.

Mail e telefono di contatto:

ass.equilibrio.bologna@gmail.com

PEC: risoluzioneconflittisrl@legalmail.it

Tel: 051 514684 cell: 331 3157985

L'ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C.SRL

Dall'esperienza pratica svolta in Italia sin dal 1996 da parte dell'Associazione Equilibrio & R.C., è nata Associazione Equilibrio srl, Organismo di mediazione accreditato dal Ministero di Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/10, che si occupa specificamente della gestione delle mediazioni in ambito civile e commerciale ai sensi del DM 150/23. Il modello applicativo che l'Associazione Equilibrio utilizza in questo ambito della mediazione, è frutto del lavoro ultraventennale di ricerca da parte dei nostri esperti.

L'obiettivo di Equilibrio è quello di diffondere la cultura della mediazione in tutti gli ambiti di attuazione, e di valorizzare il ruolo degli avvocati nelle procedure stragiudiziali.

GLI ASPETTI FONDAMENTALI DEL NUOVO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

IL NUOVO PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE:

- Per le mediazioni depositate dal 15 novembre 2023, le parti avranno a disposizione un incontro della durata di **due ore** (potranno decidere di darlo per concluso in qualsiasi momento). (DM 150/23, art 22 comma 1, n)
- L'obiettivo del nuovo primo incontro, che è un incontro effettivo di mediazione, durante il quale le parti e gli avvocati si confronteranno in forma collaborativa e in buona fede (Lgs. 28/10, art. 8 d)
- L'art. 8 del D. Lgs 28/10 prevede che le parti (persone fisiche) devano partecipare **personalmente** al primo e ai successivi incontri del procedimento di mediazione e che soltanto in caso di giustificato motivo esse possano delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
- Le persone giuridiche possono sempre partecipare agli incontri di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

I GIUSTIFICATI MOTIVI NEL CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

- Il D. Lgs. 28/10, non contempla alcun riferimento a quali siano i motivi di mancata comparizione personale delle persone fisiche che possono essere ritenuti giustificati, né alla forma della procura o alla possibilità di conferire la stessa direttamente al legale della parte.

LA FORMA DELLA PROCURA PER RAPPRESENTARE UNA PARTE IN MEDIAZIONE

- Purtroppo ci sono già diverse pronunce che hanno considerato insufficiente la procura sostanziale non notarile, e ciò a prescindere dalla natura del documento che le parti dovevano sottoscrivere.

QUALI SONO I RISCHI DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE PERSONALE?

- Il rischio a cui si espongono le parti nel caso in cui non partecipino personalmente è che qualora il giudice ritenga:

-che l'assenza non era giustificata;

-che la procura avrebbe dovuto essere stata autenticata da un notaio;

-oppure che la procura avrebbe dovuta essere conferita ad un rappresentante sostanziale diverso dal legale e a conoscenza dei fatti

la parte potrebbe essere ritenuta assente e soggetta quindi alle gravi sanzioni previste dall'art. 12 bis del D. Lgs 28/10.

COME E' CAMBIATO IL PRIMO INCONTRO PER LE MEDIAZIONI DEPOSITATE DAL 15 NOVEMBRE 2023?

- **NUOVE TARIFFE:** al momento della presentazione della domanda di mediazione o dell'adesione, ciascuna parte deve corrispondere all'Organismo le **spese vive documentate** e un importo per l'**indennità di mediazione** che comprende le spese di avvio e quelle di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude al primo incontro senza alcun accordo, le parti non sono tenute a versare nessun altro importo. Nel caso in cui si raggiunga un accordo alla fine del primo incontro, oppure si fissi un incontro successivo al primo, si applica il tariffario previsto dall'art. 31, comma 1, in base alle tariffe che l'Organismo abbia adottato. L'Organismo di mediazione dell'Associazione Equilibrio & R.C.srl ha deciso di applicare le tariffe minime.

VANTAGGI FISCALI: con la recente riforma Cartabia sono stati introdotti ulteriori vantaggi fiscali per le mediazioni depositate dopo il 30 giugno 2023 (esenzione dell'imposta di registro fino a 100.000 euro, riconoscimento di un credito di imposta, sull'indennità pagata ed esenzione di bolli tasse e diritti sugli accordi raggiunti.

LA MEDIAZIONE PUO' ANCHE
ESSERE SVOLTA IN MODALITA'
PRESENZIALE OPPURE ONLINE
[HTTPS://AEQUILIBRIOSRL.IT](https://aequilibriosrl.it)

